

Codice A1413C

D.D. 4 ottobre 2021, n. 1470

D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con ASL NO.



ATTO DD 1470/A1400A/2021

DEL 04/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con ASL NO.

Vista la deliberazione n. 39-6099 del 7/12/2017 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la successiva D.D. 90 del 9/2/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa, ai sensi dell'art.3 dell'accordo quadro di cui sopra;

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria;

Rilevato che l'ASL NO ha recepito e sottoscritto l'accordo di cui sopra;

Ritenuto opportuno stipulare con suddetta ASL apposita convenzione per la collaborazione della dipendente dr.ssa Arabella Fontana, Direttore SC Direzione medica del PO di Borgomanero, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione;

Assunta agli atti la Deliberazione n. 420 del 13/08/2021 con la quale l'ASL in parola ha approvato la stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata 24 mesi;

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da

parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- art. 29 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017;

determina

- di provvedere, per quanto in premessa espresso, alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017, con l'ASL NO ai fini della collaborazione della dipendente dr.ssa Arabella Fontana, Direttore SC Direzione medica del PO di Borgomanero, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione;
- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di 24 mesi, dovrà essere fornito con le modalità riportate nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui alla determina citata in premessa, e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Franco Ripa per Mario Minola

Allegato

REP. N.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'A.S.L DI NOVARA PER LA COLLABORAZIONE DELLA D.SSA ARABELLA FONTANA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL 7/12/2017, NELL'AMBITO DEL SETTORE "PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI."

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione, e in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca e all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo-Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'A.S.L. NO con determinazione n. 420 del 13/08/2021 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n.delha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità dott. Mario Minola, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L'A.S.L. di Novara (C.F./P. IVA 01522670031), nella persona del Direttore Generale dr. Angelo Penna, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede legale dell'Azienda, in Novara, viale Roma, 7

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività finalizzate all'implementazione di azioni di indirizzo e programmazione inerenti:

- il coordinamento della Rete Trasfusionale piemontese;
- l'attuazione della riorganizzazione della medesima;
- il soddisfacimento del debito informativo verso il Centro Nazionale Sangue (CNS);
- l'accreditamento istituzionale del Sistema Trasfusionale.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari la d.ssa Arabella Fontana, Profilo professionale: Dirigente medico, Qualifica professionale: Direttore SC Direzione medica di presidio ospedaliero, dipendente dell'A.S.L. di Novara.

3. L'assegnazione temporanea della d.ssa Arabella Fontana decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione con la durata di 24 mesi con monte ore pari a 30 (trenta) ore mensili.

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta d.ssa Arabella Fontana presso il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze che ne permettano lo svolgimento in presenza presso la sede della Direzione regionale Sanità e Welfare in Torino, Corso Regina Margherita 53 bis oppure a distanza, presso gli uffici della Direzione del Presidio Ospedaliero di Borgomanero in viale Zoppis, 10.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la d.ssa Arabella Fontana è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La d.ssa Arabella Fontana permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL di Novara. Gli orari delle presenze giornaliere nelle giornate di lavoro svolto in presenza presso la sede della Direzione regionale Sanità e Welfare saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione la d.ssa Arabella Fontana è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE
Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare
dr. Mario MINOLA
(firmato digitalmente)

ASL NOVARA
Il Direttore Generale
dr. Angelo PENNA
(firmato digitalmente)